



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 109 del 28-06-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E LA PONTINA AMBIENTE S.R.L.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **13:00** in Albano Laziale, nell'aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta, e sono rispettivamente presenti e assenti:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	BORELLI MASSIMILIANO	SINDACO	Presente
2	ANDREASSI LUCA	VICE SINDACO	Assente
3	SERGI GABRIELLA	ASSESSORE	Presente
4	SANTORO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
5	SEMENTILLI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
6	ANDERLUCCI MARCO	ASSESSORE	Assente
7	CAMMARANO ENRICA	ASSESSORE	Presente
8	CASELLA MARIA CRISTINA	ASSESSORE	Presente

Richiamato il regolamento sullo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione n. 131 del 03.08.2023, ai fini della validità della deliberazione in oggetto, si attesta che:

il Sindaco, il Segretario comunale e l'Assessore Enrica Cammarano sono presenti nella sala delle adunanze della sede comunale;

gli Assessori Gabriella Sergi, Vincenzo Santoro, Maurizio Sementilli e Maria Cristina Casella sono collegati in video conferenza tramite la piattaforma WhatsApp;

tutti i presenti sono stati identificati con certezza dalla sottoscritta Segretario comunale;

lo svolgimento della riunione è regolare ed è possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

tutti i partecipanti hanno la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

LA GIUNTA

Premesso in fatto quanto segue:

che con determinazione n. B3695 del 13.8.2009 la Regione Lazio rilasciava a Pontina Ambiente s.r.l., proprietaria di un complesso impiantistico costituito da TMB (Trattamento Meccanico Biologico) ed annessa discarica sito in Comune di Albano Laziale, località Roncigliano, via Ardeatina Km. 24.640, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al VII invaso. Il complesso impiantistico, destinato a raccogliere i rifiuti del bacino trattati nell'annesso TMB, prevedeva una tariffa di accesso all'impianto pari ad € 82,3227 a tonnellata, come determinata dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Lazio con decreto n.4/2006, al netto dei benefit ambientali, degli oneri di post gestione e della c.d. ecotassa. La tariffa veniva successivamente aggiornata dalla Regione Lazio con determinazione direttoriale G03800 del 27.3.2015 in € 98,45 a tonnellata, applicabile a partire dal 1.1.2011;

che in data 29.11.2021 (prot. 711/2021), veniva notificato ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto di accoglimento n. 2953/2021 con il quale il Tribunale di Velletri ha ingiunto al Comune di Albano Laziale il pagamento in favore di Pontina Ambiente della somma complessiva di € 2.661.164,04, oltre interessi moratori come da domanda, e spese della procedura liquidate in € 9.195,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, ed € 870,00 per esborsi. La richiesta riguardava il saldo di fatture non pagate per il periodo 2013/2017 relative a: 1) maggiori/minori costi; 2) servizi resi; 3) servizi resi rimaste solo parzialmente insolute; 4) conguaglio tariffario; 5) conguaglio "tributo speciale e conguaglio di oneri post gestione";

che il decreto ingiuntivo veniva opposto dall'Ente a mezzo dell'Avvocatura comunale ed il relativo giudizio veniva iscritto al n. 42/2022 del ruolo generale del Tribunale di Velletri;

che con ordinanza riservata del 7.8.2022 la dott.ssa Federica Ferreri, Giudice del Tribunale di Velletri, tenuto conto dell'eccezione di inadempimento specificamente sollevata dal Comune di Albano Laziale ai sensi dell'art. 1460 c.c. e delle contestazioni sollevate in ordine alla debenza di alcuni importi fatturati ed alle modalità di calcolo della somma ingiunta, non accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per la formulazione dei mezzi istruttori;

che con successiva ordinanza del 7.2.2023 veniva disposta CTU contabile e nominato il dott. Carlo Kustermann al quale veniva formulati i seguenti quesiti: *"esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti: 1) verifichi la correttezza, intesa quale conformità alla tariffa approvata con decreto commissariale 4/2006, poi revisionata con determina regionale G03800/2015 con efficacia dal 1.01.2011, dei conteggi riportati nelle fatture e nelle note di credito emesse dalla Pontina Ambiente s.r.l., verificando in particolare se, con riguardo a tutte le fatture oggetto di causa, l'importo per oneri di post gestione e di tributo speciale ex L.R. n. 42/1998 sia stato applicato all'intero quantitativo di rifiuti conferiti o solo alla quota effettivamente conferita in discarica; 2) verifichi l'indicazione nelle fatture (specie quelle per servizi resi nel 2013) emessa dalla Pontina Ambiente s.r.l. di eventuali costi ed oneri ulteriori non previsti dalla tariffa approvata con la citata determina regionale (avendo particolare riguardo alla percentuale applicata "a titolo di maggior costo termodistruzione CDR"); 3) verifichi, anche alla luce delle risposte ai precedenti quesiti, la correttezza del calcolo delle somme richieste a titolo di conguaglio con la fattura n. 207/2016; 4) verifichi la correttezza del calcolo degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 addebitati dalla Pontina Ambiente s.r.l.; 5) ricalcoli, all'esito degli accertamenti di cui ai punti precedenti, il corrispettivo spettante alla Pontina Ambiente s.r.l. epurato di costi, oneri e interessi erroneamente inclusi nel conteggio; 6) proponga al Giudice altresì due ricalcoli alternativi: un primo decurtando dal corrispettivo spettante alla Pontina Ambiente s.r.l., per il periodo settembre 2014-febbraio 2015, anche la percentuale del 13% invocata dal Comune quale "sanzione" conseguente all'interdittiva prefettizia antimafia; un secondo ricalcolo che escluda dall'importo spettante all'opposta, come ricalcolato alla luce delle risposte ai quesiti sin qui posti, le fatture e note di credito con causale "variazioni, per maggiori e minori costi, sostenuti nelle annualità 2006-2010", specificando altresì se tali maggiori costi trovino giustificazione nella documentazione versata in atti dalla Pontina Ambiente s.r.l. e relativa a prestazioni rese".*

che, dato avvio alle operazioni peritali (nel corso delle quali l'Ente si avvaleva della collaborazione del dott. Walter Bravetti in qualità di consulente di parte) e fallito il tentativo di conciliazione proposto dal CTU, veniva depositata la bozza dell'elaborato peritale nel quale il consulente riconosceva la non debenza di alcune somme richieste con il decreto ingiuntivo, rimetteva al Giudice ogni decisione e considerazione finale sulle "Fatture per maggiori/minori costi" e riportava n. 2 ipotesi di calcolo di cui la prima per € 2.573.295,16 e la seconda, epurata di tali ultimi costi, per € 2.261.586,26. Inoltre, come richiesto dal Giudice, venivano proposte altre due ipotesi di calcolo che comprendevano gli stessi importi decurtati del 13%, vale a dire dell'utile di impresa trattenuto dall'Ente in conseguenza dell'interdittiva antimafia che aveva colpito la Pontina Ambiente s.r.l.

Evidenziato che:

nel frattempo, è stata avviata dagli Uffici adeguata ed approfondita istruttoria e si sono svolte intense trattative all'esito delle quali si è giunti ad una soluzione bonaria della vertenza, conveniente per entrambe le parti, che chiuderebbe l'annoso contenzioso in atto, alle seguenti condizioni:

- riconoscimento alla Pontina Ambiente della somma omnicomprensiva di € 2.261.586,00 a definizione del contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Velletri (Giudizio R.G. n. 42/2022 di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2953/2021);
- versamento della somma in tre rate scadenti la prima il 30.6.2024 per € 1.500.000,00, la seconda il 30.12.2024 per € 400.000,00 e la terza il 28.2.2025 per € 361.586,00;
- abbandono ex art. 309 c.p.c., successivamente al pagamento integrale della somma pattuita, del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Velletri segnato al n. 42/2022 di ruolo generale, con astensione da qualsiasi attività difensiva, compresi eventuali adempimenti conseguenti all'integrazione della consulenza tecnica, compensazione integrale delle spese di lite e ripartizione in misura del 50% ciascuna delle spese e degli onorari della Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Ritenuto che:

la transazione regolerebbe in via definitiva tra le parti i rapporti dare/avere connessi alle fatture emesse dalla società nel periodo 2013/2017 di cui al decreto ingiuntivo opposto, contestate negli anni e per tale ragione non pagate, ponendo fine ad un annoso e dispendioso contenzioso. Inoltre, oltre all'evidente risparmio degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte - che non verrebbero calcolati per il periodo successivo al 1.10.2021 -, è evidente come l'accordo annullerebbe ogni alea rispetto ad ulteriori e maggiori importi che il Giudice dovesse eventualmente riconoscere come dovuti, anche in termini di condanna alle spese di lite, impedendo altresì l'eventuale proposizione di successivi giudizi di impugnazione certamente onerosi per l'Ente;

Preso atto, relativamente alla questione del risparmio in materia di interessi, della relazione del dott. Walter Bravetti (consulente di parte dell'Ente) del 19.6.2024, acclarata in data 20.6.2024 al prot. n. 39721 ed allegata alla presente deliberazione della quale va a costituire parte integrante e sostanziale, in cui si legge espressamente che *"in virtù dei calcoli effettuati (...) è evidente che la sottoscrizione di una eventuale transazione determina un notevole risparmio in termini finanziari ed economici."* (All. 1)

Considerato che:

il tema dei presupposti giuridici della transazione per le Pubbliche Amministrazioni è stato - più volte - oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti (cfr da ultimo Corte Regionale Lombardia, sez. controllo delib.4/2024) che, in un'ottica collaborativa e sempre in linea generale, ha ormai delineato chiaramente presupposti e limiti che gli Enti locali devono rispettare nel caso intendano addivenire ad una transazione. In particolare, è stato evidenziato che quando a transigere è *"...un soggetto pubblico...i parametri valutativi sono decisamente più ristretti e maggiormente, se non quasi esclusivamente, ancorati a risparmi di spesa (sia gestionali che per contenziosi), a tutela delle casse pubbliche e della collettività che vi contribuisce finanziariamente. Un ente pubblico...non gode dunque di un arbitrio transattivo, riconoscibile ad un privato, ma deve pur sempre avere come parametro l'equilibrio di bilancio che impone una attenta e oculata valutazione delle poste in*

transazione...", tutto ciò in considerazione del necessario rispetto di regole che si pongono a presidio di garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti (art. 97 cost.)" (vedi sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 196/2019, Sez. Controllo n. 65/2020 cit.)".

Più specificamente, il Collegio Contabile precisa che preliminarmente, nell'effettuare l'analisi dell'esistenza dei presupposti che possono legittimare il ricorso alla transazione, è necessario verificare:

a. i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici che sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;

b. l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;

c. la presenza di diritti disponibili per ciascuna delle parti, condizione quest'ultima che consente al privato ed alla PA di esercitare il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. Secondo il Collegio contabile, difatti, è nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa previsione di legge (la PA non ha la disponibilità di transigere sulle attività repressive previste dalla legge - sanzioni, multe, ammende previste da specifiche disposizioni di legge; essa non ha la possibilità di effettuare transazione su sanzioni discendenti da debiti di natura tributaria, nell'ambito di specifiche controversie. In questo caso non potrà invocarsi la transazione per definire una controversia giudiziale in cui si contrapponga la legittima pretesa di un'amministrazione pubblica di esigere il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e l'atteggiamento resistente del privato che ha violato norme specifiche. In tale situazione sarebbe ammissibile, eventualmente, una proposta di accordo che investa modalità e tempi di pagamento del debito con esclusivo contenuto dilatorio, ma è senz'altro da escludere l'ammissibilità di pattauzioni, in corso di giudizio, che comportino una decurtazione del *quantum* dovuto e, quindi, una riduzione dell'entità delle sanzioni inflitte con l'ulteriore possibilità di coniugare il profilo dilatorio con quello remissorio);

Rilevato che:

come precisato dalla Corte dei Conti (vedi fra tutte Sez. Regionale Abruzzo n. 343/2021):

spetta all'Ente Locale, prima di poter concludere validamente una transazione, verificare che la prestazione del privato sia stata effettivamente resa e come tale ricevuta dallo stesso Ente, ovvero che la stessa non sia posta in capo ad altri soggetti che erano tenuti all'adempimento;

la decisione di proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione, nonché la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa, spettano all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa, e come tutte le scelte discrezionali non sono soggette a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;

uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali

orientamenti giurisprudenziali

Rilevato che:

le Sezioni di Controllo della Corte dei Conti hanno da tempo maturato l'orientamento, che può pertanto definirsi consolidato, secondo il quale la transazione non può essere ricondotta all'elencazione "tassativa" della fattispecie di debito fuori bilancio in considerazione della natura eccezionale di detta previsione normativa, finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio. Al riguardo, la Corte dei Conti Sezione Controllo per la Puglia con deliberazione n. 80/PAR/2017 del 25 maggio 2017 ha riconosciuto che:

a. "Può definirsi consolidato ed accolto pienamente da questa Sezione, l'orientamento, secondo il quale le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell'art. 194, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa...."

b. Di conseguenza, nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione....."

c. gli accordi transattivi presuppongono, a differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.";

Rilevato che quanto alla competenza, secondo l'orientamento sino ad oggi prevalente, posto che la transazione fa sorgere una obbligazione ex novo che trova copertura nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce, la competenza spetta alla Giunta comunale e non già al Consiglio comunale la cui competenza si afferma laddove dalla transazione derivino spese che impegnino bilanci di più esercizi ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. i TUEL (vedi tra tutte Corte dei Conti, Sezione Controllo Umbria, deliberazione n. 123/2015);

Considerato che il parere del Revisore dei Conti in ordine alle transazioni, pur astrattamente richiesto dall'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio (Cfr., *ex alteris*, Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia Deliberazione n. 181/PAR/2013, secondo cui *"l'elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest'ultima. In altri termini, non è rilevante se l'Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all'atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio"*);

Rilevato altresì che secondo recente orientamento risulta quanto meno opportuno munirsi del parere dell'Organo di revisione finanziaria qualora si tratti di transazione di notevole importo (vedi ex multis Corte dei Conti, Sezione di Controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 129/2017 secondo la quale *"... è utile segnalare l'opportunità, da parte dell'Ente pubblico, di chiedere un parere all'Organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio ove le stesse siano di particolare rilievo o relative a controversie di notevole entità ..."*);

Preso atto, quindi, del parere FAVOREVOLE alla transazione de qua del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Albano Laziale, reso sulla presente proposta di deliberazione in data 20.6.2024 con verbale n. 13, che viene allegato all'atto deliberativo andandone a costituire parte integrante e sostanziale (All. n. 2);

Considerato che la Corte dei Conti (per tutte Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la decisione n. 26/2008) ha espressamente stabilito che *"l'Ente può ricorrere in relazione alla questione da risolvere a pareri facoltativi e, ove l'Ente sia dotato di una propria Avvocatura, sarebbe opportuno che la stessa fosse investita alla questione in analogia e negli stessi termini previsti dall'art. 14 della legge di Contabilità di Stato"*;

Preso atto, quindi, del parere FAVOREVOLE sulla transazione reso dal Responsabile del Servizio Avvocatura dell'Ente, avv. Laura Liberati, in data 20.6.2024, protocollo interno dell'Ente n. 39710, allegato alla presente deliberazione della quale va a costituire parte integrante e sostanziale, le cui argomentazioni si intendono qui integralmente riportate anche se non materialmente trascritte (All. n. 3);

Constatato ancora che con l'adesione all'accordo transattivo il Comune di Albano Laziale realizzerà un risparmio di spesa rispetto a quanto inizialmente richiesto dalla Pontina Ambiente s.r.l. e risolverà una annosa controversia giuridica determinata dall'eccezione di inadempimento sollevata nei confronti della società, con riduzione delle somme dovute per "fatture per servizi resi" e per "fatture per servizi resi parzialmente insolute" riferite all'attività di smaltimento di rifiuti presso la discarica di Roncigliano svolta nel secondo semestre 2013/2014 e ricalcolo delle fatture di conguaglio conseguenti all'aggiornamento della tariffa di cui alla Determinazione Regionale n. G03800 del 1.4.2015. Verranno in sostanza definiti, sulla scorta di una risultanza contabile eseguita super partes dal consulente nominato dal Tribunale, tutti i rapporti obbligatori riferiti alle fatture contestate e poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.

Considerato sotto il profilo finanziario che questa operazione esclude la possibilità dell'insorgere di debiti fuori bilancio e trova copertura nel bilancio 2024-2026 annualità 2024, in quanto già impegnata/accantonata nel fondo passività potenziali Pontina Ambiente srl, sebbene preveda il pagamento di una rata differita al 2025 per motivi di liquidità, come da prospetto che segue

CONTENZIOSO PONTINA AMBIENTE VERIFICA COPERTURA		
IMPEGNI		
		EURO
BILANCIO DEL COMUNE		
A	IMPORTO ISCRITTO A RESIDUI PER COPERTURA SALDO FATTURE GIA' EMESSE DA PONTINA AMBIENTE SRL	2.134.549,37
B	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.85 DEL 19.06.2024 PER VARIAZIONE AL BILANCIO 2024-2026 N.9 PER APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 PER FONDO PASSIVITA' POTENZIALI PONTINA E CAUSE LEGALI	153.785,38
C	TOTALE A+B	2.288.334,75
DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO		
D	ACCORDO TRANSATTIVO	2.261.586,00
E	IVA SPLIT SU FATTURE PONTINA AMBIENTE DAL 2015	26.748,75
F	TOTALE D + E	2.288.334,75
G	DIFFERENZA G = C - F	-

Ritenuto per quanto sopra esposto di esprimersi favorevolmente in relazione allo schema di transazione proposto;

Visto, quindi, lo schema di atto di transazione, scaturito dalle trattative intercorse tra le parti e dai pareri resi dai Consulenti e dal Responsabile del Servizio Avvocatura ed Avvocato dell'Ente, che si compone di nn. 4 facciate e nn.8 disposizioni transattive e che, allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale, viene ritenuto suscettibile di approvazione (All. n. 4);

Dato atto che l'atto di transazione de quo sarà redatto in forma di scrittura privata, sarà sottoscritto dal legale rappresentante della Pontina Ambiente e dal Sindaco nonché dai rispettivi per autentica di firma e rinuncia alla solidarietà ex art. 13 legge professionale;

Dato atto che la spesa di cui trattasi troverà imputazione su appositi capitoli di bilancio in parte già impegnati per fatture contabilizzate e scadute ed in parte da impegnare sul capitolo di spesa 5000/22 "TRANSAZIONE SU CONTENZIOSO PONTINA AMBIENTE SRL" e che con successivi atti del Dirigente del Settore Economico Finanziario di questo Ente si provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri tecnici di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000

Visto il D. Lgs. n. 267/2000,

Con votazione unanime espressa in forma palese su alzata di mano

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di addivenire alla transazione approvandone lo schema che allegato alla presente deliberazione (All. n. 4) ne va a costituire parte integrante e sostanziale, per la definizione della controversia tra il Comune di Albano Laziale e la Pontina Ambiente s.r.l. secondo i patti e le condizioni contenute nello schema medesimo;
3. di dare atto che le motivazioni in ordine alle utilità che l'Ente riceve dalla transazione sono dettagliatamente descritte in premessa e nei pareri sopra meglio specificati, che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti;
4. di dare atto che la spesa a carico del Comune di Albano Laziale, pari ad € 2.261.586,00 di cui alla transazione oltre € 26.748,75 per Iva split da versare all'Erario su fatture incluse nel decreto ingiuntivo sopra richiamato emesse successivamente al 2015, trova copertura su capitoli di bilancio in parte già impegnati per fatture contabilizzate e scadute ed in parte da impegnare sul capitolo di spesa 5000/22 " TRANSAZIONE SU CONTENZIOSO PONTINA AMBIENTE SRL" del bilancio dell'esercizio finanziario 2024 – 2026 annualità 2024;
5. di dare mandato al Dirigente di procedere alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento, ponendo in essere tutti gli atti consequenziali alla sottoscrizione medesima;
6. di demandare altresì ai Dirigenti, ciascuno per la propria competenza, l'assunzione di tutti gli atti gestionali e contabili derivanti della presente deliberazione;
7. indi, stante l'urgenza del presente provvedimento, riconducibile all'esigenza di addivenire celermente alla definizione in via transattiva della controversia dei rapporti di che trattasi, con separata votazione resa in modo unanime dai presenti nelle forme di legge, la Giunta ne delibera la immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA FACCHIELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005